

Oggetto

Annullamento, in primo luogo, dell'allegato al regolamento (CE) della Commissione 30 giugno 1999, n. 1434, recante fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale per la campagna di commercializzazione 1999/2000 di zucchero per le Azzorre, Madera e le isole Canarie previsto dai regolamenti (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92 del Consiglio (GU L 166, pag. 58); in secondo luogo, del regolamento (CE) della Commissione 6 luglio 2000, n. 1481, recante fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale per il 2000/2001 di zucchero per le Azzorre, Madera e le isole Canarie previsto dai regolamenti n. 1600/92 e n. 1601/92 del Consiglio (GU L 167, pag. 6), nonché del relativo allegato, e, in terzo luogo, dell'allegato del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 2001 n. 1281, recante fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001, di zucchero per le Azzorre, Madera e le isole Canarie previsto dai regolamenti n. 1600/92 e n. 1601/92 del Consiglio (GU L 176, pag. 12), nella parte in cui fissano i quantitativi di zucchero ritenuti necessari per l'approvvigionamento delle isole Azzorre.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

**Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 18 settembre 2006,
Wirtschaftskammer Kärnten e best connect Ampere Strompool/Commissione**

(Causa T-350/03)

«Ricorso di annullamento — Concorrenza — Decisione che dichiara una operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune — Persone giuridiche — Atti che le interessano individualmente — Irrricevibilità»

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione che constata la compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, artt. 4, n. 3, e 11, n. 1) (v. punti 24-33, 43-63)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 giugno 2003, 2004/271/CE, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e l'accordo SEE (procedimento COMP/M.2947 — Verbund/Energie Allianz) (GU 2004, L 92, pag. 91).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.

- 2) Le ricorrenti sono condannate a sostenere le loro spese e, in solido, quelle esposte dalla Commissione e dagli intervenienti Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG, EVN AG, Wien Energie GmbH, Energie AG Oberösterreich, Burgenländische Elektrizitätswirtschafts-AG e Linz AG für Energie, Telekommunikation, Verkehr und Kommunale Dienste.

- 3) Le spese sostenute dalla Ampere AG, interveniente, restano a carico di questa.